



# Regione del Veneto

GIUNTA REGIONALE



**OGGETTO:** Ditta DOLCEFREDDO MORALBERTI S.R.L. con stabilimento sito in MASERADA SUL PIAVE (TV) - Via San Marco n. 17 - Fraz. Candelù.  
D.P.R. 14 gennaio 1997, N. 54.  
Assegnazione del numero di riconoscimento di idoneità CE allo stabilimento di produzione limitata di prodotti a base di latte (prodotti di pasticceria).

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI E NUTRIZIONE

### DIREZIONE PER LA PREVENZIONE

**VISTA** la domanda della ditta DOLCEFREDDO MORALBERTI S.R.L. con sede legale in MASERADA SUL PIAVE (TV) - Vicolo Dello Stadio n. 20, diretta ad ottenere il riconoscimento di idoneità CE del proprio stabilimento di produzione limitata di prodotti a base di latte (prodotti di pasticceria);

**VISTO** il verbale di sopralluogo effettuato dal Servizio veterinario dell'Azienda U.L.S.S. n 9 di TREVISO (TV) presso lo stabilimento sito in MASERADA SUL PIAVE (TV) - Via San Marco n. 17 - Fraz. Candelù dal quale risulta che esso possiede i requisiti previsti dall'art. 8, comma 4 del citato decreto, corredato dal parere favorevole all'attribuzione del riconoscimento di idoneità CE;

**VISTO** l'art. 10 del D.P.R. 14 gennaio 1997, n. 54 che demanda alla Regione il riconoscimento di idoneità dei centri e stabilimenti di cui all'art. 2, comma 1, lettera h), i), l), ed m);

**VISTA** la decisione della Commissione 97/284/CE del 25 aprile 1997;

**VISTA** la delibera della Giunta Regionale n. 2212 del 17 giugno 1997 con la quale sono stati precisati i criteri e le modalità per il riconoscimento di idoneità dei centri e stabilimenti di trattamento e trasformazione del latte e prodotti a base di latte;

**VISTA** la delibera della Giunta Regionale n. 1007 del 2 aprile 1998;

**VISTO** l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;

**VISTA** la delibera della Giunta Regionale n. 1874 del 24 giugno 2003;

**VISTO** l'art. 28, 2° comma, della L.R. 10 gennaio 1997, n. 1, che demanda al Dirigente Responsabile della struttura organizzativa di competenza l'adozione degli atti già di competenza del Presidente della Giunta Regionale, e la delibera della Giunta Regionale n. 375 del 12 febbraio 1997, applicativa della L.R. 1/97 suindicata;

**VISTA** la delibera della Giunta Regionale n. 400 dell'8 febbraio 2000 con la quale vengono definiti i provvedimenti regionali;